



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì trenta, del mese di **giugno**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|
| Dott. ODDO Alessandro | Sindaco | X | |
| BARLOCCO Dott. Luigi | Vice Sindaco | | X |
| RUBADO Diego | Assessore | X | |
| CESIO Luciano | Consigliere | X | |
| SIRIMARCO Castore | Consigliere | | X |
| ACCAME Luca | Consigliere | X | |
| BERGALLO Gianni Mauro | Consigliere | X | |
| ROSSI Giulia | Consigliere | | X |
| FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela | Consigliere | X | |
| CESIO Cav. Pier Luigi | Consigliere | X | |
| AICARDI Iole | Consigliere | X | |
| Totale | | 8 | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ODDO Dott. Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Sindaco

-che preliminarmente chiede di poter trattare congiuntamente il punto 5, 6, 7 congiuntamente per poi fare le tre votazioni separate;

-che afferma che la proposta è stata costruita sulla base delle nuove norme e delle linee guida ARERA. Il costo del servizio è analogo agli anni precedenti ma cambia l'importo a causa delle linee guida ARERA riguardo alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, le utenze non domestiche avranno sgravi del 50%, per chi ha avuto un calo del fatturato rispetto all'anno 2019 e un'ulteriore 20% per chi è stato oggetto di restrizioni nazionali;

La futura gestione dei rifiuti sarà in house tramite la SAT.

Il regolamento è stato adeguato alla sopravvenuta normativa in materia.

Ascoltato l'intervento del Consigliere Emanuela Fracassetti che afferma che la riduzione proposta è congrua, pertanto si ritiene di condividere la proposta.

VISTI

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

DATO ATTO che con D.L n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno2021;

RILEVATO che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO che

- il comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

- l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti;
- nell'ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema di determinazione della TARI, con deliberazione n. 443/2019 di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"; l'ARERA ha fissato i parametri per l'individuazione dei costi efficienti, vincolando gli aumenti tariffari ad un'effettiva correlazione tra l'incremento del costo e il miglioramento della qualità del servizio reso dal gestore;
- il sistema di regolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attuato dall'ARERA conferisce alle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al citato comma 653, valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per l'annualità 2021 non possono crescere in misura superiore al limite alla variazione annuale che dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) miglioramento della produttività;
- c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

EVIDENZIATO che al punto 1.3 del MTR, fra le altre procedure consentite, viene riconosciuta la facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, e che in tal caso si renderà necessario indicare, tra le componenti di costo ammesse, quali voci del PEF non si ritiene di coprire integralmente, fermo restando il vincolo di coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 2 della delibera ARERA n. 57/2020.

DATO ATTO che nelle more della verifica da parte dell'Autorità circa la coerenza del PEF rispetto ai dati e alla documentazione trasmessa, si attuano le determinazioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente/ Comune.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021, redatto sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo MTR;

DATO ATTO che il predetto piano finanziario riclassifica i costi, nel rispetto della condizione dell'art. 3 del MTR, con una Parte Fissa di € 71.550 pari al 25,15 % dei costi complessivi e il restante 74,85% pari a 212.935 alla Parte Variabile.

PRESO ATTO che anche per l'anno 2021, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, il MTR riconferma

- 1) il sistema di attribuzione dei costi contenuti nel Piano economico Finanziario fra utenze domestiche e non domestiche in proporzione alla potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati;
- 2) il metodo normalizzato di calcolo della tariffa commisurato ai criteri di cui al d.p.r. n. 158/1999;
- 3) il sistema di misurazione puntuale da calcolarsi commisurando la tariffa al costo del servizio sui rifiuti e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- 4) il costo del servizio.

ATTESO che, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la TARI è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che il D.P.R. 158/1999 prevede:

- all'art. 4: che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- all'art. 8: che ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio;

CONSIDERATO che con il metodo normalizzato, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in mancanza di misurazioni puntuali, è determinata, come indicato nelle linee guida per la redazione del piano finanziario pubblicate dal Ministero dell'Economia e Finanze, con un primo metodo di riferimento "per differenza" fondato sulla conoscenza della produzione globale di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche Qnd e per differenza Qd, sulla base dei coefficienti Kd che esprimono il coefficienti potenziali di produzione rifiuti in kg/mq relativi alla produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Sulla base delle due quantità teoriche Qd e Qnd è quindi possibile effettuare una ripartizione tecnica teorica (su base presuntiva) dei costi fissi e di quelli variabili tra le utenze domestiche e non domestiche.

Nel caso del Comune di Tovo San Giacomo le percentuali teoriche fornite dal software Maptri determinano per l'anno 2021 le seguenti percentuali:

| | DOMESTICHE | NON DOMESTICHE |
|----|------------|----------------|
| CF | 92,76 | 7,24 |
| CV | 79,78 | 20,22 |

Con l'attuale sistema di raccolta porta porta si riscontra che rispetto le produzioni teoriche a carico delle utenze non domestiche, nella realtà queste risultano inferiori per una serie di servizi forniti all'utenza ed in particolare a quella domestica quali il ritiro a domicilio su richiesta o con scarrabili alle date prefissate degli ingombranti, dei RAEE, degli sfalci. Inoltre, rispetto un sistema di raccolta tradizionale con cassonetti stradali, con il sistema del porta a porta vi è un maggior controllo sul rifiuto conferito e ciò determina il mancato ritiro a carico delle utenze, in particolare per quelle non domestiche, dei rifiuti speciali non conferibili.

Tutto ciò comporta necessariamente un aggiustamento del riparto tra i quantitativi prodotti dalle utenze domestiche rispetto quelle domestiche determinando un trasferimento di parte dei costi variabili (legati ai quantitativi prodotti) a carico delle utenze domestiche.

Di conseguenza si è ritenuto più aderente alla realtà e più equilibrata la seguente situazione:

| | DOMESTICHE | NON DOMESTICHE |
|----|------------|----------------|
| CF | 92,76 | 7,24 |
| CV | 86,00 | 14,00 |

RITENUTO quindi non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in ragione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della TARES e TARI, in riferimento alla realtà socio- economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche.

CONSIDERATO inoltre che nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARSU/TARES/TARI assegnando valori comunque all'interno dei range previsti dal disposto normativo;

CONSIDERATO che sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione/restrizione dell'attività di svariate categorie economiche;

CONSIDERATO INOLTRE che ad oggi ARERA non ha dato indicazioni su eventuali riduzioni della TARI per l'anno 2021, relativamente alle categorie oggetto di sospensione/restrizione, come invece era accaduto per l'anno d'imposta 2020;

TENUTO CONTO degli importanti effetti economici e della minore produzione di rifiuti delle attività economiche oggetto della sopra citata sospensione/restrizione, quali:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
- Impianti sportivi e palestre,
- Alberghi con e/o senza ristorante,
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie,
- Bar, caffè, pasticcerie,
- Discoteche, night club

CONSIDERATO il perdurare delle sospensioni/restrizioni dell'attività di svariate categorie economiche con ulteriori e più gravi effetti economici per gli stessi, è intenzione di questa Amministrazione Comunale prevedere una riduzione sia della quota fissa che di quella variabile della TARI anno 2021:

- del 50% per le utenze non domestiche relative ad attività economiche che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019;
- del 70% (riduzione alternativa e non aggiuntiva alla precedente) per quelle utenze non domestiche che sono state coinvolte nel 2021 da provvedimenti restrittivi adottati dal Governo, dal Legislatore e dagli altri Enti competenti per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 subendo gravi limitazioni significative dell'attività come conseguenza immediata e diretta di tali provvedimenti in termini di orari, periodi di apertura e riduzione capacità ricettiva per distanziamento sociale;

PRESO ATTO che la copertura del costo stimato in € 12.000 della sopra citata riduzione sulla TARI viene garantita utilizzando fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 73/2021 e/o fondi vincolati derivanti dai trasferimenti COVID 19 risultanti dal Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2020, come da Faq ARCONET n. 5 del 21.01.2021 o in alternativa da fondi di bilancio;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO INOLTRE il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile

Con i voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti, nessun astenuto e nessun contrario

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI DETERMINARE la TARI per l'anno 2021 così come indicato nell'allegato formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2021, secondo le disposizioni contenute nel nuovo MTR, ed approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) DI NON AVVALERSI della facoltà riconosciuta al punto 1.3 del MTR di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, esercitabile nel caso in cui il Comune decida di non coprire integralmente alcune voci, tra le componenti di costo ammesse, inserite Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana;
- 4) DI APPROVARE i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato relativo alle utenze domestiche e non domestiche, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) DI DARE ATTO che il valore della Parte Variabile della Tariffa 2021 è allineato a quello dei Costi Variabili del Piano Economico Finanziario 2021, in quanto l'oscillazione rispetto ai valori del 2019 rientra nel range imposto, per le annualità 2020 e 2021, dall'art. 3 dell'Allegato A della delibera n. 443/2019;
- 6) DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2021 dalla Provincia di Savona;
- 7) DI STABILIRE, per le ragioni di cui in premessa e per il solo anno d'imposta 2021, le seguenti riduzioni sia della quota fissa che variabile della tariffa, in favore delle utenze non domestiche:
 - del 50% per le utenze non domestiche relative ad attività economiche che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019;
 - del 70% (riduzione alternativa e non aggiuntiva alla precedente) per quelle utenze non domestiche che sono state coinvolte nel 2021 da provvedimenti restrittivi adottati dal Governo, dal Legislatore e dagli altri Enti competenti per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 subendo gravi limitazioni significative dell'attività come conseguenza immediata e diretta di tali provvedimenti in termini di orari, periodi di apertura e riduzione capacità ricettiva per distanziamento sociale;
- 8) DI DARE ATTO che la copertura del costo stimato in € 12.000,00 della sopra citata riduzione sulla TARI viene garantita utilizzando fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 73/2021 e/o fondi vincolati derivanti dai trasferimenti COVID 19 risultanti dal Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2020, come da Faq ARCONET n. 5 del 21.01.2021 o in alternativa da fondi di bilancio;
- 9) DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento saranno in n. 2 rate di uguale importo con scadenza:
 - prima rata 02.12.2021,
 - seconda rata 28.02.2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02.12.2021;

10) DI TRASMETTERE entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

11) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Rag. Silvana Perri)

Tovo San Giacomo, lì 30/06/2021

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Riccardo Busso)

Tovo San Giacomo, lì 30/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. ODDO Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 28 luglio 2021

Tovo San Giacomo, lì 28/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Diventa esecutiva in data 30/06/2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, lì 28/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

E' copia conforme agli atti ad uso amministrativo.

Tovo San Giacomo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa MORABITO Federica)

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di elaborazione:

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 578.910,000, Costi fissi = 71.550,00, Costi variabili = 212.935,00, Contrib. Minist. =
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 66.369,78, Variabili 183.124,10
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 5.180,22, Variabili 29.810,90
 -
 - Parametri tariffari: Quf = 0,371988, Quv = 201,526, Cu = 0,396500, Qapf = 0,371758, Cuap = 0,258958

UTENZE DOMESTICHE

| Codice | Categoria | Nucleo | KA | KB | Quota Fissa (€/mq/anno) | Quota Variab. (€/anno) |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|
| 201 | Unità domestica | 1 | 0,840 | 0,600 | 0,312470 | 47,943035 |
| 201 | Unità domestica | 2 | 0,980 | 1,400 | 0,364548 | 111,867083 |
| 201 | Unità domestica | 3 | 1,080 | 1,800 | 0,401747 | 143,829106 |
| 201 | Unità domestica | 4 | 1,160 | 2,200 | 0,431506 | 175,791130 |
| 201 | Unità domestica | 5 | 1,240 | 2,900 | 0,461265 | 231,724671 |
| 201 | Unità domestica | 6 | 1,300 | 3,400 | 0,483584 | 271,677201 |

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> 50 * 0,312470 + 47,943035 = 63,57

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 70 * 0,364548 + 111,867083 = 137,39

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 * 0,401747 + 143,829106 = 179,99

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120 * 0,431506 + 175,791130 = 227,57

UTENZE NON DOMESTICHE

| Codice | Categoria | KC | KD | Quota Fissa (€/mq/anno) | Quota Variab. (€/mq/anno) | Tariffa globale (€/mq/anno) |
|--------|---|-------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni | 0,340 | 2,800 | 0,126398 | 0,725082 | 0,851480 |
| 102 | Campeggi, distributori carburanti | 0,750 | 6,180 | 0,278819 | 1,600360 | 1,879179 |
| 103 | Stabilimenti balneari | 0,380 | 3,110 | 0,141268 | 0,805359 | 0,946627 |
| 104 | Esposizioni, autosaloni | 0,380 | 3,050 | 0,141268 | 0,789822 | 0,931090 |
| 105 | Alberghi con ristorante | 1,210 | 10,000 | 0,449827 | 2,589580 | 3,039407 |
| 106 | Alberghi senza ristorante | 0,900 | 7,400 | 0,334582 | 1,916289 | 2,250871 |
| 107 | Case di cura e riposo | 0,980 | 8,100 | 0,364323 | 2,097560 | 2,461883 |
| 108 | Uffici e agenzie | 1,000 | 8,210 | 0,371758 | 2,126045 | 2,497803 |
| 109 | Banche, Istituti credito e Studi Professional | 0,570 | 4,700 | 0,211902 | 1,217103 | 1,429005 |
| 110 | Negozi abbigliamento, calzature, libreri | 1,000 | 9,000 | 0,371758 | 2,330622 | 2,702380 |
| 111 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen | 1,100 | 10,000 | 0,408934 | 2,589580 | 2,998514 |
| 112 | Attività artigianali tipo botteghe: fale | 1,000 | 8,000 | 0,371758 | 2,071664 | 2,443422 |
| 113 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,000 | 9,000 | 0,371758 | 2,330622 | 2,702380 |
| 114 | Attività industriali con capannoni di pr | 0,500 | 4,750 | 0,185879 | 1,230051 | 1,415930 |
| 115 | Attività artigianali di produzione beni | 1,000 | 8,000 | 0,371758 | 2,071664 | 2,443422 |
| 116 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,840 | 39,670 | 1,799309 | 10,272864 | 12,072173 |
| 117 | Bar, caffè, pasticcerie | 3,640 | 29,820 | 1,353199 | 7,722128 | 9,075327 |
| 118 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, | 2,000 | 18,000 | 0,743516 | 4,661244 | 5,404760 |
| 119 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,100 | 18,600 | 0,780692 | 4,816619 | 5,597311 |
| 120 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,060 | 49,720 | 2,252853 | 12,875392 | 15,128245 |
| 121 | Discoteche, night club | 1,250 | 10,000 | 0,464698 | 2,589580 | 3,054278 |